

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI RICERCA

Dipartimento di Scienze Umane

(approvato dal Consiglio del Dipartimento del 19.03.2014)

emanato con PdD n. 1 del 31.03.2014

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione di Ricerca del Dipartimento di Scienze Umane.
2. La Commissione è espressione di tutti i docenti strutturati nel Dipartimento di Scienze Umane.

Articolo 2 - Composizione e articolazione interna

1. La Commissione, così come prevede l'articolo 15, comma 4 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Umane, è composta, di norma, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti.
2. I componenti la Commissione di ricerca e il suo Coordinatore sono designati dal Consiglio del DiSU.
3. Il responsabile del "Settore Gestione della Ricerca" partecipa alle riunioni con funzioni consultive.
4. La Commissione è retta da un Coordinatore che ne ha la rappresentanza e ne rende esecutive le deliberazioni.
5. Il Coordinatore e i componenti durano in carica quattro anni accademici. In caso di dimissioni, prima della scadenza dei quattro anni, si provvede alla sostituzione e alle nuove nomine da parte del Consiglio del DiSU; i membri designati in sostituzione durano in carica per lo scorcio del mandato.
6. Il Coordinatore designa un vice-Coordinatore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Tale designazione è revocabile per giustificato motivo in qualsiasi momento. Il vice-Coordinatore decade al termine del mandato del Coordinatore che lo ha designato o in caso di sue dimissioni.
7. In caso di assenze non giustificate superiori al 50% delle riunioni convocate nell'anno accademico il Componente decade dall'incarico.
8. La Commissione di Ricerca può insediare commissioni o gruppi di lavoro per lo studio o la gestione di circoscritti e definiti argomenti di proprio interesse.
9. La Commissione di Ricerca e il Coordinatore sono nominati con provvedimento del Direttore del DiSU.

Articolo 3 - Compiti

1. La Commissione, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 15 del Regolamento di funzionamento del DiSU, svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività di ricerca del Dipartimento; in particolare:
 - a) formula al Consiglio del Dipartimento pareri e proposte in materia di promozione e finanziamento della ricerca, di organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle risorse strumentali, di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca;
 - b) cura tutti gli adempimenti cui è chiamato il Dipartimento nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca;
 - c) si adopera per favorire lo scambio dei risultati delle attività di studio e ricerca svolte all'interno del Dipartimento in una prospettiva di sempre maggiore interazione e multidisciplinarietà nello sviluppo ed attuazione delle ricerche;
 - d) contribuisce alla predisposizione ed aggiornamento dei percorsi formativi attraverso il trasferimento dei risultati di studi e ricerche.

Articolo 4 - Sedute della Commissione di Ricerca

1. La Commissione è convocata dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata per posta elettronica all'indirizzo istituzionale dei singoli componenti almeno tre giorni prima della riunione. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni all'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. Le sedute si svolgono in via ordinaria e/o telematica e sono valide quando, dopo regolare convocazione, sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
4. Le sedute della Commissione sono presiedute dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o incompatibilità, dal vice-Coordinatore. In caso di urgenza o di incompatibilità di presenza sia da parte del Coordinatore che del vice-Coordinatore, la seduta è presieduta dal decano dei docenti della Commissione.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.
6. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di interesse generale o quando sia necessaria l'espressione di pareri tecnici, il Coordinatore può disporre che alla seduta partecipino, senza diritto di voto, anche soggetti non facenti parte della Commissione.
7. Le deliberazioni sono immediatamente efficaci, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta, e sono trasmesse con celerità agli uffici.
8. I verbali sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali della discussione e il dispositivo di approvazione per ciascun punto in discussione. Chiunque intenda far iscrivere a verbale un intervento o una dichiarazione di voto è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva.
9. I verbali sono trasmessi al settore "Gestione della Ricerca" che ne cura la conservazione.

Articolo 5 - Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio del DiSU ed emanato dal Direttore. Eventuali modifiche saranno predisposte dal Consiglio e approvate allo stesso modo.
2. La Commissione di Ricerca può deliberare proposte di modifica al presente Regolamento, da sottoporre alla approvazione del Consiglio del DiSU. Per la deliberazione delle proposte di modifica al presente regolamento è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti della Commissione.
3. Con l'entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, contenute in fonti normative equivalenti o minori, con esso in contrasto.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.